

DIRITTI D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

L'*autore* è il soggetto che crea l'opera, ed in forza della sola attività creativa acquista su di essa i diritti "moralì", non alienabili, e quelli "patrimoniali". La legge riconosce all'autore della parte musicale, salvo patto contrario, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'intera opera.

Vi sono diritti esclusivi e diritti a compenso:

siamo in presenza di **diritti esclusivi** quando per l'utilizzazione dell'opera occorre il consenso espresso (autorizzazione o licenza) degli aventi diritto o della Società a cui affidano il mandato (Siae);

siamo in presenza di un mero **diritto a compenso** quando l'utilizzazione è comunque già autorizzata.

Norme speciali (legge sulla copia privata ecc.) prevedono il pagamento di un compenso a carico di soggetti terzi in relazione alla produzione di supporti o strumenti di registrazione privata, per compensare gli autori dei conseguenti minori introiti.

Inoltre, semplificando per comodità di lettura, i diritti di utilizzazione economica si possono raggruppare in diritti di pubblica esecuzione, di comunicazione al pubblico, di registrazione, di riproduzione e di noleggio e prestito. La pubblica esecuzione comprende la pubblica esecuzione cinematografica o realizzata con altri procedimenti tecnici di riproduzione.

La comunicazione al pubblico riguarda le trasmissioni:

- a) su filo o senza filo;
- b) mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi mezzo effettuata;
- c) via satellite e via cavo;
- d) con condizioni di accesso codificate;
- e) con accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

La registrazione è la fissazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini.

La riproduzione e distribuzione di esemplari dell'opera, come il noleggio ed il prestito riguardano la moltiplicazione in copie e la commercializzazione dei supponi registrati.

Per quanto riguarda i **diritti connessi**, la tutela riguarda non l'opera, ma la sua interpretazione, ovvero la produzione fonografica fissata sul supporto meccanico, magnetico o digitale. La legge infatti riconosce:

- gli artisti, interpreti o esecutori,
- il produttore fonografico

che possono essere titolari di diritti esclusivi e di diritti a compenso.

La tutela, per quanto riguarda la prima categoria, concerne le prestazioni degli artisti, interpreti ed esecutori, e sono considerati i cantanti, i musicisti etc. che eseguono in qualunque modo le opere tutelate.

Il produttore fonografico è il soggetto che produce il fonogramma a registrazione e la fissazione su supporto meccanico magnetico o digitale. La tutela riguarda le produzioni fonografiche.

Coloro che utilizzano le opere dell'ingegno sono definiti "utilizzatori". Essi richiedono licenza (alla Siae) e pagano i compensi previsti.

Esemplifichiamo alcune categorie di "utilizzatori", indicando il diritto cui ci si riferisce.

Diritto di esecuzione

- a) Organizzatori di spettacoli dal vivo
- b) Esercenti di locali pubblici
- c) Sale cinematografiche

Diritto di comunicazione al pubblico

- a) Emittenti radiofoniche e televisive in genere
- b) Soggetti presenti in reti telematiche o di telecomunicazione

Diritto di registrazione e di riproduzione

- a) Produttore fonografico